

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 11/02/2021

FATTO

La ricorrente riferisce di essere titolare di un Buono Postale Fruttifero (BPF), emesso in data 26 giugno 1990 ed appartenente alla serie Q/P.

A seguito della richiesta di rimborso avanzata nei confronti dell'intermediario, quest'ultimo liquidava la somma di € 11.077,21 inferiore a quella spettante in virtù delle condizioni di rimborso applicabili.

Insoddisfatta dell'esito del reclamo, la ricorrente si rivolge all'ABF, chiedendo al Collegio di condannare l'intermediario al rimborso dell'ulteriore somma di € 8.317,76 oltre interessi legali calcolati in base ai tassi ex D.M. 13.06.86 per i primi 20 anni e in base ai parametri indicati sul retro dei titoli per gli anni dal 21^a al 30^a. Chiede inoltre la refusione delle spese legali.

Costituitosi ritualmente, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo preliminarmente l'incompetenza *ratione temporis* e per materia dell'arbitro. Nel merito eccepisce che il buono in oggetto appartenente alla serie "Q/P" è stato emesso e rimborsato in conformità alla normativa di riferimento.

In ragione di quanto sopra, l'intermediario, nel ribadire la correttezza dei calcoli operati in sede di rimborso, stante la piena osservanza della disciplina normativa cui è sottoposta la materia del contendere, chiede all'Arbitro di dichiarare inammissibile il ricorso e comunque di rigettarlo in quanto infondato.

DIRITTO

1. Preliminarmente si rileva come risulti infondata l'eccezione di incompetenza temporale dell'arbitro, atteso che, per consolidato orientamento dell'arbitro, sebbene i rapporti oggetto di contestazione risultino essere insorti in data antecedente al 1° gennaio 2009, nel caso di rapporti di durata occorre avere riguardo al petitum per verificare se esso si fonda su vizi genetici del rapporto stesso oppure su una divergenza riguardante gli effetti del negozio giuridico posto in essere.

Nella fattispecie in esame l'oggetto della controversia è relativo alla domanda di rimborso di buoni fruttiferi, intervenuta successivamente al 1° gennaio 2009, da cui deriva l'attualità della pretesa, con conseguente radicarsi della competenza temporale dell'ABF (cfr. decisioni Collegio ABF di Napoli nn. 346/2011, 1394/2012).

2. Parimenti infondata risulta l'eccezione relativa all'incompetenza per materia. L'incompetenza dell'ABF a occuparsi della materia tributaria, non implica che sia precluso allo stesso organismo di accertare l'ammontare dei rendimenti dovuti al sottoscrittore di buoni fruttiferi postali qualora questi risultino contrattualmente collegati a parametri fiscali. In tal caso il regime fiscale, precedente o successivo all'emissione dei buoni, assume rilievo negoziale, valutabile al fine della determinazione del quantum della prestazione dedotta in contratto (cfr. Collegio di Coordinamento n. 6142/20).

3. La questione sottoposta al Collegio ha ad oggetto l'accertamento delle corrette condizioni di rimborso di buoni fruttiferi postali emessi nel 1986 ed appartenenti alla serie "Q/P".

Sul punto si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 5673, 5674, 5675 e 5676 dell'8.11.2013: *"In questo quadro di concorrenza di differenti fonti regolatorie, la prevalenza delle indicazioni contenute sul titolo, invero espressamente enunciata dalle Sezioni Unite solo con riferimento alla misura dei rendimenti – prima di essere avvalorata con il cennato argumentum ab inconvenienti - è stata suffragata dai giudici di legittimità sulla base dell'osservazione per cui, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere "che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono". Sviluppando questo assunto, in sostanza, l'eterointegrazione del contratto sul piano del contenuto (art. 1339 c.c.) come degli effetti (art. 1374 c.c.), troverebbe un limite nell'ipotesi in cui il provvedimento pubblicistico atto a incidervi avesse preceduto il momento della conclusione dell'accordo, e la dichiarazione negoziale (e cartolare al tempo stesso) si connotasse per il fatto di disattendere, e dunque di sostituire, il precetto externus relativamente ad un elemento essenziale del contratto su cui si fosse formato il consenso della parte privata" [...]* *"Come giustamente osservano le Sezioni Unite, la promissio ingenera un affidamento che merita tutela se non altro con riferimento agli elementi essenziali del contratto su cui si forma il consenso del contraente privato. Nondimeno, fra questi può comprendersi non solo la misura dei rendimenti – che veniva ad evidenza nei casi sin qui sottoposti alla Suprema Corte – ma anche il termine massimo per chiedere il rimborso, parimenti normalmente incidente sull'accettazione del contratto, ossia sulla deliberazione del risparmiatore di sottoscrivere il titolo. Se in effetti nei rapporti fra le parti – fatti salvi cioè i profili di responsabilità "interna" dei funzionari postali – le indicazioni contemplate nei singoli titoli possono prevalere su quelle emergenti*

dal precedente regolamento ministeriale istitutivo della serie di appartenenza, questa soluzione ha motivo di essere estesa all'ipotesi in cui la divergenza concernesse i termini relativi alla fruttuosità e alla riscossione dei titoli, sempreché le indicazioni su di essi riportate, considerate nel loro complesso, fossero sufficientemente univoche dall'aver ragionevolmente ingenerato un affidamento in capo al risparmiatore". In termini, anche Coll. coord., n. 6142, del 3.4.2020.

4. Nel caso di specie, dalla documentazione versata in atti risulta quanto segue.

Il buono risulta emesso dopo l'entrata in vigore del D.M. del 13.06.1986, e pertanto – alla luce dei richiamati orientamenti – allo stesso vanno applicate le condizioni risultanti dal retro del titolo.

Dall'esame dello stesso risulta come sul fronte risulta apposta l'indicazione originaria della serie P; sul retro risulta la stampigliatura originaria facente riferimento alla serie P e un timbro, sovrapposto alla precedente griglia, che indica le diverse condizioni di rendimento corrispondenti a quelle della serie Q/P.

Dall'esame della documentazione in atti risulta come per i primi vent'anni dall'emissione le condizioni previste dal titolo e quelle previste dal D.M. coincidano; mentre per il periodo che va dal 21^a al 30^a anno, il titolo riporta condizioni differenti. Pertanto, la condotta dell'intermediario in riferimento ai criteri di liquidazione da utilizzare in sede di rimborso, del decennio che va dal 21^a al 30^a anno, non risulta corretta, atteso che lo stesso risulta aver applicato i tassi del D.M. e non quelli più favorevoli risultanti nel retro del titolo.

5. La domanda di refusione delle spese legali non può essere accolta in quanto sprovvista di prova. Agli atti non risulta la produzione di documentazione volta a provare l'effettivo pagamento di quanto richiesto.

6. Per i motivi di cui sopra, in parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986, il tutto nei limiti della domanda.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dispone che l'intermediario debba riconoscere al cliente gli interessi secondo l'originario regolamento pattizio dal 21° al 30° anno, applicandosi invece per gli anni precedenti i nuovi tassi regolarmente apposti sul retro del titolo in conformità al DM 13 giugno 1986, il tutto nei limiti della domanda. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6217 del 08 marzo 2021

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI